

Condizioni Generali d'Assicurazione protezione totale collettiva Edizione Maggio 2006

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce una sinossi chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).



Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la ELVIA Società di Assicurazioni di Viaggi SA, susseguentemente nominata ELVIA, con sede nella Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. In materia di protezione giuridica l'assicuratore è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede nella Badenerstrasse 694, 8048 Zurigo.

Chi è la stipulante?

La stipulante è la ESL Soggiorni Linguistici con sede in rue du Marché 19, 1820 Montreux.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati e l'entità della protezione assicurativa risultano dalla polizza e dalle condizioni d'assicurazione generali (CAG).

Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante, la ELVIA Società di Assicurazioni di Viaggi concede la protezione assicurativa alle persone definite nella domanda d'assicurazione e nella conferma d'assicurazione nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Quali siano le persone assicurate risulta dalla polizza e dalle condizioni d'assicurazione generali (CAG).

Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi, già subentrati al momento di aderire all'assicurazione collettiva o di prenotare il viaggio o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento di stipulare l'assicurazione collettiva o di prenotare il viaggio.
- Eventi in relazione a epidemie o pandemie.
- Eventi in relazione alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.

Questo elenco contiene solo le stipulazioni più usuali. Altre stipulazioni risultano dalle condizioni d'assicurazione generali CAG.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio è definito nella domanda d'assicurazione e risulta dalla conferma d'assicurazione.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l'immediata comunicazione di un caso di danno alla ELVIA).
- Devono intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a ELVIA rispettive documentazioni, informazioni ecc. per il chiarimento dell'evento assicurato).

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle condizioni d'assicurazione generali e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

Inizio e termine dell'assicurazione sono definite nella domanda d'assicurazione e sono elencate nella conferma d'assicurazione.

Come trattano i dati ELVIA e CAP?

ELVIA elabora i dati che risultano dalle documentazioni contrattuali o dall'elaborazione del contratto e li utilizza in particolare per calcolare il premio, chiarire il rischio, elaborare le prestazioni dei casi assicurati, valutazioni statistiche nonché a scopi di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente.

Se necessario i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi implicati, particolarmente ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni che partecipano al caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative.

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

La compagnia d'assicurazione viaggi ELVIA (susseguentemente chiamata ELVIA) risponde per le prestazioni convenute conformi al contratto d'assicurazione collettivo con **ESL Soggiorni Linguistici** ed elencate in questo documento assicurativo. Queste sono definite dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) e complementariamente dalle disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione.

I Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione

Le disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione oppure delle prestazioni di servizi non sono previste disposizioni diverse.

1 Persone assicurate

Sono assicurate le persone elencate come assicurate nella conferma di prenotazione rispettivamente nella fattura dell'arrangement.

2 Validità geografica

L'assicurazione vale per i viaggi o gli arrangement prenotati per destinazioni in tutto il mondo.

3 Obblighi in caso di sinistro

3.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.

3.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni generali).

3.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di ELVIA.

3.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da ELVIA, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a ELVIA.

3.5 I seguenti documenti devono essere inoltrati a ELVIA all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni generali (a seconda dell'evento assicurato):

- conferma di prenotazione
- fattura dei costi di annullamento in originale
- documenti di trasporto (biglietti aerei, biglietti ferroviari), biglietti d'ingresso, ricevute ecc., in originale
- fatture delle spese supplementari assicurate, in originale
- certificato di morte
- documenti ovvero certificati che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.)
- fatture relative a spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere, nonché ricette mediche in originale
- ricevute delle spese impreviste, in originale
- lettera di licenziamento del datore di lavoro

4 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, ELVIA potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

5 Eventi non assicurati

- 5.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio poteva già prevederne il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.
- 5.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
- abuso di alcool, droghe o medicinali
 - suicidio o tentato suicidio
 - partecipazione a scioperi o disordini
 - partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
 - partecipazione consapevole a imprese rischiose
 - colpa grave o premeditazione od omissione
 - crimini, reati perpetrati o tentati.
- 5.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
- 5.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: guerra, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 5.5 Dall'assicurazione sono escluse le conseguenze di eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto di espatrio.
- 5.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero.
- 5.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.
- 5.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
- 6 Definitioen Definizioni**
- 6.1 Persone vicine
Persone vicine sono:
- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
 - i conviventi con relativi genitori e figli
 - le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
 - amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
- 6.2 Europa
Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaigian, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.
- 6.3 Svizzera
Nell'ambito di validità Svizzera rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 6.4 Danni da eventi naturali
Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come acqua alta, inondazione, bufera (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanga, peso della neve, caduta di roccia, caduta di massi o smottamento. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.
- 6.5 Denaro
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 6.6 Viaggio
Un viaggio comprende un volo di andata e ritorno oppure almeno un pernottamento fuori dalla propria residenza abituale con volo di andata e ritorno e dura al massimo 31 giorni.
- 6.7 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.
- 6.8 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un biglietto. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 6.9 Guasto
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati.
- 6.10 Sinistro alle persone
Per sinistro s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
- 6.11 Sinistro al veicolo
Per sinistro s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
- 6.12 Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio
Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne consegue un'inabilità al lavoro limitata o illimitata nel tempo, oppure quando ne deriva un'impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio.
- 7 Clausola complementare**
- 7.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle nostre prestazioni che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese saranno riscalate in toto e una tantum.
- 7.2 Se tuttavia ELVIA ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad ELVIA, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).
- 8 Prescrizione**
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione.
- 9 Gerarchia normativa**
Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.
- 10 Foro competente e diritto applicabile**
- 10.1 ELVIA può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 11 Indirizzo per contatti**
ELVIA, Hertistrasse 2, casella postale, CH-8304 Wallisellen.

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

A Annullamento

1 Ambito di validità

L'assicurazione inizia al momento della prenotazione definitiva e termina con l'inizio del viaggio assicurato. È considerato inizio del viaggio assicurato il momento in cui l'assicurato entra nel mezzo di trasporto prenotato rispettivamente prende possesso della camera dell'albergo ecc., qualora un mezzo di trasporto non sia stato prenotato.

2 Prestazioni assicurative

2.1 Spese d'annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, ELVIA si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta.

- 2.2 Inizio ritardato del viaggio
 Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, ELVIA si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):
- le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata e
 - le spese per la parte del soggiorno non utilizzata, proporzionalmente al prezzo della sistemazione (spese di trasporto escluse). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.
- 2.3 Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.
- 3 Eventi assicurati**
- 3.1 **Malattia, infortunio, decesso, gravidanza**
- 1 In caso di malattia grave, infortunio grave, complicazioni di una gravidanza o in seguito a decesso, purché il relativo evento si sia verificato successivamente alla prenotazione:
 - della persona assicurata
 - di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla
 - di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio
 - del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata.
 Se più persone hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo.
 - 2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se
 - uno psichiatra documenta l'invalidità al viaggio e al lavoro e
 - l'invalidità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro.
 - 3 In caso di malattia cronica la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio lo stato di salute fosse buono e la persona in grado di viaggiare.
 - 4 In caso di gravidanza la copertura assicurativa sussiste solo se la gravidanza ha avuto inizio dopo la prenotazione del viaggio e la data del rientro è successiva alla 24a settimana di gestazione, oppure se la gravidanza ha avuto inizio dopo la prenotazione del viaggio per la cui destinazione è prescritta una vaccinazione che rappresenta un pericolo per il nascituro.
- 3.2 Pregiudizio dei propri beni a domicilio
 Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio o fenomeni naturali e la sua presenza a domicilio risulta pertanto indispensabile.
- 3.3 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata
 Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
- 3.4 Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata
 Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.
- 3.5 Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata
 Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra inaspettatamente in servizio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, viene licenziata.
- 3.6 Citazione dell'Autorità
 Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.
- 3.7 Furto del passaporto o della carta d'identità
 Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Nota: in diversi aeroporti si trovano uffici per il passaporto provvisorio.
- 4 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati)**
- 4.1 Difficile processo di guarigione
 Quando una malattia o i postumi di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento della prenotazione del viaggio e non risultano guariti entro la data del viaggio. Quando i postumi di un'operazione/intervento medico già programmato alla prenotazione del viaggio, ma eseguito soltanto successivamente, non risultano risolti entro la data del viaggio.
- 4.2 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio
 Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o dovesse disdirlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
- 4.3 Disposizioni dell'Autorità
 In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato.
- 5 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)**
 Per potersi avvalere delle prestazioni ELVIA, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggio o il locatore e quindi a notificare il sinistro ad ELVIA per iscritto.
- B Assistenza**
- 1 Ambito di validità**
 L'assicurazione vale per la durata del viaggio convenuta nella conferma della prenotazione rispettivamente nella fattura dell'arrangement.
- 1a Somma assicurata**
 Salvo altre annotazioni contenute nelle seguenti disposizioni, le prestazioni sono illimitate.
- 2 Eventi e prestazioni assicurate**
 La centrale di emergenza ELVIA è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
 telefono +41 44 202 00 00
 fax +41 44 283 33 33
 Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di ELVIA-Assistenza decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.
 Le seguenti prestazioni devono essere in ogni caso richieste telefonicamente alla centrale di emergenza ELVIA:
- 2.1 **Prestazioni Assistenza**
- 1 **Trasporto all'ospedale idoneo più vicino**
 Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, ELVIA-Assistenza, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.
 - 2 **Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di residenza**
 Se necessario dal punto di vista medico, ELVIA-Assistenza organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi al punto II B 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.
 - 3 **Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica**
 Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al punto II B 2.1.1, ELVIA-Assistenza organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.
 - 4 **Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare**
 Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, ELVIA-Assistenza organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
 - 5 **Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio**
 Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, ELVIA-Assistenza organizza e paga anche l'assistenza dei figli minori che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per l'andata e il ritorno di una persona che li assiste (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).

- 6 Rientro in seguito a malattia, infortunio o decesso di una persona vicina all'assicurato nel luogo di residenza o del sostituto sul posto di lavoro
Se una persona vicina all'assicurato nel luogo di residenza ovvero il sostituto sul luogo di lavoro si ammala o si ferisce gravemente o muore, ELVIA-Assistenza organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma al domicilio fisso della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
 - 7 Rientro anticipato in seguito ad altri motivi importanti
Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, ELVIA-Assistenza organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
 - 8 Rientro temporaneo
ELVIA-Assistenza organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti II B 2.1.6 e II B 2.1.7, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
 - 9 Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, ELVIA si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento del trattato internazionale sul trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
 - 10 Conseguenze del furto di documenti
In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, documenti di trasporto e voucher alberghiero), senza i quali il proseguimento del viaggio o il ritorno in Svizzera diventa temporaneamente impossibile, ELVIA sostiene i costi aggiuntivi di soggiorno (hotel, spese di trasporto) fino a un massimo di CHF 2'000.- per evento, previa denuncia immediata all'ufficio di polizia competente.
- 2.2 Viaggio di visita
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per oltre 7 giorni, ELVIA-Assistenza organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1. classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5'000.-.
- 2.3 Prestazioni di servizio ELVIA
- 1 Anticipo delle spese ospedaliere
Se la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori del proprio Stato di residenza, ELVIA-Assistenza versa, se necessario, un anticipo sulle spese ospedaliere sino a CHF 5'000.-. La somma anticipata va rimborsata ad ELVIA-Assistenza entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.
 - 2 Informazioni sul viaggio
Su richiesta, prima del viaggio, ELVIA-Assistenza comunica alle persone assicurate informazioni importanti sulle disposizioni d'ingresso, su tasse, dogana, valute e disposizioni sanitarie.
 - 3 Servizio di consulenza
In caso di necessità, ELVIA-Assistenza procura ai propri assicurati un medico autorizzato o un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comprensione, ELVIA-Assistenza fornisce l'assistenza di un traduttore.
 - 4 Servizio di consulenza
In caso di problemi medici minori, ELVIA-Assistenza assiste le persone assicurate presso il Paese di destinazione. Gli assicurati possono rivolgersi ad ELVIA anche in caso di problemi quotidiani incontrati nel Paese di destinazione.
 - 5 Servizio di avviso
Nel caso in cui la centrale di ELVIA-Assistenza prenda dei provvedimenti, essa avviserà, se necessario, i congiunti e il datore di lavoro della persona assicurata in merito alla circostanza e alle misure adottate.
- 2.4 Rimborso delle spese di viaggio
- 1 Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, ELVIA-Assistenza rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Nel caso non sia possibile desumere l'importo dalla polizza, sarà pagato fino ad un massimo di CHF 10'000.-. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato. La prestazione decade se, in seguito ad un'assicurazione complementare, sussiste il diritto al viaggio di ripetizione.
 - 2 Spese imprevedute in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese imprevedute in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), ELVIA-Assistenza sostiene tali spese extra sino a CHF 750.- per persona.
- 3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati)**
- 3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza ELVIA
Quando la centrale di emergenza ELVIA non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
- 3.2 Abbruch durch das Reiseunternehmen Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio
Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
- 3.3 Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono coperte da ELVIA-Assistenza
- 4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)**
Per poter usufruire delle prestazioni dell'Assistenza, al verificarsi dell'evento o della malattia si dovrà informare immediatamente la centrale di emergenza ELVIA:
telefono +41 44 202 00 00
fax: +41 44 283 33 33
- C Spese di ricerca e salvataggio**
- 1 Somma assicurata**
La somma assicurata massima ammonta a CHF 30'000.-.
- 2 Evento e prestazione assicurati**
- 2.1 Se una persona assicurata è data per dispersa o deve essere salvata da una situazione di emergenza fisica, ELVIA-Assistenza sostiene le necessarie spese di ricerca e salvataggio.
- 2.2 La ricerca e il salvataggio devono essere in ogni caso richiesti telefonicamente alla centrale di emergenza ELVIA:
telefono +41 44 202 00 00
- 3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati)**
Quando la centrale di emergenza ELVIA non ha preventivamente dato il proprio consenso alla ricerca e al salvataggio.